

# RB

Rimborsi Bancari



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

nella persona del giudice dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 5357/16 R.G.A.C. assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

**CON OGGETTO**

appello avverso la sentenza n. 966/2016 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni,

**TRA**

██████████ S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████ e ██████████ ed elettivamente  
domiciliata in ██████████ alla Via ██████████;

**APPELLANTE**

**E**

██████████ ANTONIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierluigi Telese ed elettivamente  
domiciliato in Ercolano alla Via Panoramica n. 60;

**APPELLATO**

**CONCLUSIONI:** come da atti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il presente giudizio, introdotto da ██████████ S.p.A., ha ad oggetto appello  
avverso la sentenza n. 966/16 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni, depositata il 19.05.2016,  
con la quale è stata accolta la domanda proposta dalla parte appellata.

██████████ S.p.A. ha impugnato la suindicata sentenza deducendo che il  
Giudice di Prime Cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la propria legittimazione  
passiva rispetto alla richiesta di restituzione delle somme dovute per il premio assicurativo e  
per le commissioni corrisposte alla mandataria ██████████ S.p.A. sulla base di un collegamento  
negoziale tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo. Inoltre, ha dedotto l'erroneità  
della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la nullità dell'art. 5 del contratto di  
finanziamento che prevedeva la non rimborsabilità delle somme in caso di chiusura anticipata

# RB

## Rimborsi Bancari

del rapporto per contrarietà all'art. 125 TUB e all'art. 1418 c.c., deducendo in particolare che l'art. 125 *sexies* TUB non era applicabile al rapporto in essere, in quanto entrato in vigore solo dopo la stipula del presente contratto di finanziamento. Inoltre, ha dedotto che l'art. 5 del contratto di finanziamento era stato oggetto di specifica trattativa individuale ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. e che, in ogni caso, pur volendo ritenere infondate tali eccezioni preliminari, la domanda di restituzione non poteva essere accolta, in quanto l'appellato non aveva dimostrato l'intervenuto pagamento della somma ritenuta indebita e che infine il Giudice di Pace aveva utilizzato, quale criterio di calcolo, quello della durata residua del finanziamento mentre secondo avrebbe dovuto applicare il criterio di ammortamento c.d. alla francese in base all'art. 2426 c.c.. Inoltre, tali deduzioni sono state svolte anche con riguardo al contratto assicurativo.

ANTONIO [REDACTED] si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguenza conferma della sentenza di primo grado.

Tanto premesso, l'appello non va accolto.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla parte appellante.

In primo luogo va rigettato il motivo d'appello relativo alla carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione di una porzione del premio assicurativo e delle commissioni di intermediazione, e sul collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione.

Se è pur vero che nel caso dei finanziamenti rimborsabili mediante la cessione di una quota dello stipendio, la stipulazione di un'assicurazione sulla vita e contro i rischi d'impiego è stata resa obbligatoria dal d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 5 e 54, (obbligatorietà sopravvissuta alle modifiche introdotte dall'art. 13-bis della l. 14 maggio 2005, n. 80), il contratto assicurativo deve essere considerato come accessorio rispetto al contratto di finanziamento che mira a garantire; le parti attraverso la loro stipula, tendono alla realizzazione di un'operazione economica unitaria che pur costando di due contratti apparentemente distinti sotto il profilo formale, presentano una causa unica in concreto.

Il carattere di accessorietà crea una dipendenza tale che le vicende del rapporto principale si riflettono necessariamente anche sulla validità e sull'esecuzione di quello ad esso collegato, per cui, il venir meno del primo contratto ha come prima conseguenza che quello collegato diviene privo di causa.

Nel caso di cui si controverte, dunque, il contratto assicurativo, accessorio a quello di

# RB

## Rimborsi Bancari

finanziamento, deve essere considerato estinto contestualmente all'estinzione del contratto principale.

La fattispecie rientra nella previsione generale dell'art.125 del TUB (*ratione temporis* applicabile al caso di specie) il quale sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore esercitava la facoltà di adempimento anticipato, aveva diritto a "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", secondo le modalità stabilite dal CICR.

Per espresso richiamo dell'art. 121, comma 2, t.u.b. il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito coinvolge anche i premi assicurativi.

A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"), il quale, sebbene successivo alla vicenda che qui occupa, esprime principi certamente estendibili alla stessa, nella parte in cui prevede che *"nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato"*. L'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata / surrogazione del mutuo: *"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno, mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite*

# RB

## Rimborsi Bancari

*alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.*

In tal senso, da ultimo, anche Tribunale Torino sentenza del 21.03.2020 che così si esprime: “*Il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti dell’impresa assicuratrice)”.*

Detti principi, sebbene espressi in merito ad una fattispecie attratta entro l’ambito d’applicazione dell’art. 125 sexies tub (non applicabile al caso di specie), esprime principi generali che, anche in considerazione delle argomentazioni che precedono, ben potranno trovare applicazione con riguardo al rapporto di cui si controverte.

Detto motivo d’appello va quindi rigettato.

Per quanto concerne poi i motivi d’appello concernenti specificamente la condanna della XXXXXXXXXX S.p.A. al pagamento di somme ulteriori, relativamente ai costi ed agli oneri economici a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, gli stessi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione.

L’appellante lamenta *error in iudicando* da parte del Giudice di Pace, laddove questi ha riconosciuto in favore della parte appellata, a titolo di ripetizione di somme indebitamente percepite, l’importo di €. 2.965, 46, non tenendo conto della circostanza per cui la clausola del contratto di finanziamento prevedeva l’irripetibilità dei costi di cui al punto n. 3 lett. a), b), c) d), e) e che pertanto il mutuatario, in caso di estinzione anticipata, non avrebbe dovuto corrispondere alcunché alla controparte.

Ebbene, tale motivo non può trovare accoglimento, né sotto il profilo della lamentata violazione di legge né di quello del vizio di motivazione; dovendosi invece confermare le conclusioni del Giudice di Prime cure, anche se con motivazione in parte diversa.

Come già richiamato, ai sensi dell’art.125 del TUB (*ratione temporis* applicabile al caso di specie) nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, questi aveva diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

Pertanto, anche in base al previgente disposto dell’art. 125 T.U.B., il costo del finanziamento risulta in parte rimborsabile.

Il richiamo all’equità ben può essere inteso come una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento.

Ebbene è principio pacifico e condiviso che tale obbligo di restituzione si estenda a tutti quei costi che sono connaturali alla natura di durata del contratto in discorso. Specularmente sussiste, dunque, il diritto del cliente ad ottenere la ripetizione, in misura proporzionale al tempo non goduto, delle commissioni applicate in un’unica soluzione a fronte di prestazioni

# RB

## Rimborsi Bancari

continuative lungo l'intera durata del rapporto (c.d. costi *recurring*).

Nel caso di specie, emerge che alcuna restituzione di tali spese è avvenuta in favore della parte appellata. Infatti, sarebbe stato onere della parte appellante – in virtù del principio di vicinanza della prova – provare di aver corrisposto tali somme, atteso che – trattandosi di un fatto positivo – era la parte nei cui confronti veniva sollevata tale eccezione di inadempimento a dover provare di aver correttamente adempiuto all'obbligo di corrispondere tali somme.

Ciò posto, la rinuncia al rimborso, prevista dall'art. 5 del contratto di finanziamento si presenta nulla, visto che tale clausola contrattuale risulta contraria all'art. 125 T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore. Dunque, è irrilevante che sia stata specificamente approvata dal cliente ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.

La deroga al disposto di legge, poi, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è vessatoria e, quindi, nulla.

Consequentemente ben ha fatto tale Giudice a condannare la [REDACTED] S.p.A. alla restituzione di tali importi calcolati secondo il criterio della *rata temporis*.

Anche tale motivo va pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 1.100,00 ed €. 5.200,00).

### P. Q. M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- I) **Rigetta l'appello;**
- II) **condanna** [REDACTED] **S.p.A.** al pagamento delle spese di lite in favore di ANTONIO [REDACTED] che liquida in €. 1.500,00 oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite.

Nocera Inferiore, 19 aprile 2022

**Il Giudice**

*dott.ssa Jone Galasso*